



COMUNE DI LESINA

Provincia di Foggia

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 64 del 27-12-2023

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventisette** del mese di **Dicembre** alle ore 18:00, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito nella sala consiliare il Consiglio comunale in seduta pubblica ordinaria, in prima convocazione.

All'appello risultano:

DI MAURO PRIMIANO LEONARDO	P	CENTONZA MADDALENA	A
MATARANTE ALESSANDRA	P	PEZZICOLI GAETANO	P
LOMBARDI MICHELE	P	MONTORO ANIELLO	A
		COSTANTINO	
CARDARELLI MARIO	P	CALA' ANGELA	A
BISCOTTI LEONARDO	P	FORTE VINCENZO	P
MAROTTA VINCENZO	P	LOMBARDI ATTILIO	A
		ARMANDO	
BRAMANTE VITTORIO	A		

PRESENTI N. 8 ASSENTI n. 5

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. AUGUSTO FERRARA il quale provvede alla redazione del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, DOTT. VINCENZO MAROTTA, nella qualità di PRESIDENTE dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica;

Il responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art 49 e 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 approvativo del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, **hanno espresso parere come nella proposta allegata.**

Illustra l'argomento il consigliere Michele Lombardi come da relazione di cui dà lettura e che al termine consegna al Segretario Generale affinché sia allegata al verbale.

Non vi sono interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale, all'art. 4 comma 1, testualmente recita:

«Art. 4 - Imposta di soggiorno.

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali»;

Richiamato l'art. 4, comma 3 del citato D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 che testualmente recita:

«3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.»;

Preso atto che, con delibera di Consiglio Comunale n.66 del 29.11.2011 è stato approvato il regolamento comunale previsto dallo stesso comma;

Richiamato inoltre l'art. 4, comma 1-bis del citato D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 introdotto dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che testualmente recita:

«1-ter. Il gestore della struttura ricettiva e' responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 471»;

Tenuto conto della necessità di garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese, nonché parimenti di mantenere le condizioni finanziarie atte a mantenere i servizi essenziali erogati dal Comune alla cittadinanza e in prospettiva favorire lo sviluppo dell'economia locale attraverso interventi di sostegno all'offerta turistica;

Valutata l'opportunità di modificare l'imposta di soggiorno approvando il relativo regolamento;

Visto l'art. 4, comma 7 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, che testualmente recita:

«7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi.»;

Ritenuto di modificare l'imposta di soggiorno con decorrenza dal giorno 01/01/2024, onde consentire i necessari adempimenti procedurali ed informativi indispensabili per la corretta applicazione e riscossione del tributo;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno

precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.”

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visti:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni;
- lo schema di regolamento predisposto dagli uffici, nel testo proposto dalla giunta comunale;
- l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«Art. 7 - Regolamenti.

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.»;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;

Acquisiti:

- i pareri del responsabile del servizio interessato per la regolarità tecnica e contabile della proposta ai sensi del D.Lgs. n. 267/00;
- il parere dell'Organo di Revisione Economico- Finanziaria reso con verbale n. 49 del 18/12/2023, acquisito al prot. n. 24327 del 21/12/2023;

Con n. 7 voti favorevoli, n. 1 contrario (Forte Vincenzo), resi per alzata di mano dai n.8 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di modificare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, nel Comune di Lesina, il regolamento dell'imposta di soggiorno a far data dal 01 gennaio 2024.

2. di approvare le seguenti modifica al **«Regolamento comunale per la disciplina della imposta di soggiorno»:**

- Istituzione e presupposto dell'imposta – punto 3 modificando il periodo dell'imposta prevedendo l'applicazione dell'imposta per tutto l'anno solare;

-art. 4 - “Esenzioni” aggiungendo il comma 4 *“i portatori di handicap regolarmente riconosciuti dalle commissioni mediche provinciali quali portatori di handicap e beneficiari dell’indennità di accompagnamento e un loro accompagnatore;”*

3. di dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l’art. 7, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 4, comma 7 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, le modifiche dell’imposta di soggiorno istituita e disciplinata nel suddetto regolamento si applicheranno dal giorno 01/01/2024.

5. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-quater del citato art. 13.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità e l’urgenza di dare immediata attuazione al sopra assunto deliberato;

Visto l’art.134 - comma 4 - del d.lgs. n.267/2000;

Con n. 7 voti favorevoli, n. 1 contrario (Forte Vincenzo), resi per alzata di mano dai n.8 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e ad ogni effetto di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
DOTT. VINCENZO MAROTTA

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. AUGUSTO FERRARA

IL SINDACO
PRIMIANO LEONARDO DI MAURO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI LESINA

Provincia di Foggia

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Proposta N. 70 del 21-12-2023

Ufficio: PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA DEL PERSONALE

**OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.**

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSE E INSUSSISTENZA CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

(art. 6 bis Legge n. 241/1990 e art. 7 DPR n. 62/2013, art. 3 del Codice di comportamento)

Il sottoscritto IDA FISCANTE, con riferimento al procedimento de quo, consapevole delle responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, di cui all'Art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445,

D I C H I A R A

che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, e cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 bis Legge n. 241/1990, dell' art. 7 DPR n. 62/2013 e dell'art. 3 del Nuovo codice di comportamento del Comune di Lesina approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 27/12/2019.

Lesina, 21-12-2023

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
DOTT.SSA IDA FISCANTE**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI LESINA

Provincia di Foggia

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Proposta N. 70 del 21-12-2023

Ufficio: PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA DEL PERSONALE

**OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Lesina, 21-12-2023

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
DOTT.SSA IDA FISCANTE**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI LESINA

Provincia di Foggia

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Proposta N. 70 del 21-12-2023

Ufficio: PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA DEL PERSONALE

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.
--

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere di regolarità contabile:

| FAVOREVOLE

| | CONTRARIO

| | NON NECESSARIO

Lesina, 21-12-2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
DOTT.SSA IDA FISCANTE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI LESINA

Provincia di Foggia

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 64 del 27-12-2023

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

Si certifica che il presente atto è affisso all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Lesina, 28-12-2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
DOTT.SSA MARIA VINCENZA ESPOSITO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il Sottoscritto RESPONSABILE DEL SETTORE I, certifica che la presente deliberazione:

| | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000);

| X | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000).

Lesina, 28-12-2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
DOTT.SSA MARIA VINCENZA ESPOSITO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI LESINA

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 29/11/2011

**Publicato all'Albo Pretorio On line del Comune dal 05 al 20 DICEMBRE
2011 N.1356**

**Ripubblicato all'Albo Pretorio On line del Comune dal 21 DICEMBRE AL
05 GENNAIO 2012 N. 1449**

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE DEGLI ARTICOLI

- Articolo 1— Istituzione e presupposto dell'imposta
- Articolo 2 — Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari
- Articolo 3 — Misura dell'imposta
- Articolo 4 — Esenzioni
- Articolo 5 — Obblighi del gestore della struttura ricettiva
- Articolo 6 — Versamento dell'imposta
- Articolo 7 — Disposizioni in tema di accertamento
- Articolo 8 — Sanzioni
- Articolo 9 — Riscossione coattiva
- Articolo 10 — Rimborsi e compensazioni
- Articolo 11— Contenzioso
- Articolo 12 — Funzionario responsabile dell'imposta
- Articolo 13 — Decorrenza dell'applicazione dell'imposta
- Articolo 14 — Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1 Istituzione e presupposto dell'imposta

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 23/2011, istituita per finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Nel presente Regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le sanzioni applicabili in caso di inadempimento.
3. Il presupposto dell'imposta è il soggiorno per tutto l'anno solare nelle strutture ricettive situate nel Comune di Lesina, disciplinate dalla L.R. 11/02/1999 n.11 e smi:
 - Alberghi
 - Residenze turistico-alberghiere
 - Campeggi
 - Villaggi turistici
 - Aree di sosta
 - Parchi di vacanza
 - Case per ferie
 - Ostelli per la gioventù
 - Rifugi escursionistici
 - Esercizi di Affittacamere (compresi Bed and Breakfast)
 - Case ed appartamenti per vacanza
 - Residence.
4. L'Amministrazione Comunale redigerà il programma relativo agli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, sentiti gli operatori turistici singoli e/o associati

Articolo 2 Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art.1 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Lesina.
2. Soggetto responsabile degli obblighi tributari, in qualità di sostituto d'imposta, è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Articolo 3 Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, ai sensi della normativa nel tempo vigente. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.
2. La misura dell'imposta è commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico del soggiorno. Per gli alberghi, i campeggi e i residence la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata rispettivamente in "stelle".
3. L'imposta non si applica oltre il V° giorno di soggiorno consecutivo nella medesima struttura.
4. I portatori di handicap regolarmente riconosciuti dalle commissioni mediche provinciali quali portatori di handicap e beneficiari dell'indennità di accompagnamento e un loro accompagnatore.

Articolo 4 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti nell'anagrafe di residenza del Comune di Lesina;
 - b) i minori entro il decimo anno di età;
 - c) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'art.1;
 - d) coloro che prestano attività lavorativa presso una qualsiasi azienda produttiva locale;
 - e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati di turisti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per ogni venticinque partecipanti;
2. Le esenzioni di cui alle lettere c), d) ed e) dovranno essere attestate e dimostrate dai gestori delle strutture ricettive (sostituti d'imposta) di cui all'art.1.
3. Sono esenti inoltre, dal pagamento dell'imposta, gli studenti che soggiornano per ragioni di studio o per periodi di formazione professionale attestati dalle rispettive scuole od enti di formazione.

Articolo 5 Obblighi del gestore della struttura ricettiva

1. Il gestore della struttura ricettiva (sostituto d'imposta), dichiara e comunica al Comune di Lesina - Servizio Commercio- una volta al mese, ed in ogni caso entro i tre giorni lavorativi successivi alla fine del mese, il numero dei pernottamenti imponibili nel periodo considerato, i giorni di permanenza, nonché il numero di quelli esenti.

2. La dichiarazione e comunicazione è trasmessa a mezzo fax o per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione e pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente.

Articolo 6 Versamento dell'imposta

1. Il versamento dell'imposta di soggiorno da parte del gestore delle strutture ricettive (sostituto d'imposta), può essere effettuato mediante accredito sul c/c Bancario intestato alla Tesoreria Comunale. L'Amministrazione si riserva la facoltà di stabilire ulteriori modalità di pagamento per agevolare l'adempimento dei contribuenti.
2. Contestualmente alla comunicazione, il gestore della struttura ricettiva, trasmette ricevuta di versamento al Comune di quanto dovuto a titolo d'imposta per i periodi comunicati.
3. L'imposta dovrà essere versata come segue:
 - entro la data del 5 luglio per l'imposta riscossa nel mese di giugno;
 - entro la data del 5 agosto per l'imposta riscossa nel mese di luglio;
 - entro la data del 5 settembre per l'imposta riscossa nel mese di agosto;
 - entro la data del 5 ottobre per l'imposta riscossa nel mese di settembre.
4. Il versamento da effettuarsi dovrà contenere la causale "Imposta di Soggiorno", con l'indicazione del numero di presenze e il mese di riferimento.
5. Nell'ipotesi di versamento di sanzioni, queste dovranno essere versate distintamente con la causale "Sanzioni Imposta di soggiorno".
6. Nel caso di esclusione dal versamento di soggetti esenti di cui all'articolo 4, comma 2, il sostituto d'imposta dovrà darne comunicazione all'Ente, entro il termine del versamento di cui al presente articolo, con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva da rendersi ai sensi del DPR 445/2000.

Articolo 7 Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1 commi 161 e 162 della legge 23 dicembre 2006, n.296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei proprietari o gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relative a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
 - richiedere ogni altra informativa utile preordinata all'accertamento, verifica e controllo dell'effettivo pagamento dell'imposta.
3. Il Comune in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta provvede al recupero dell'imposta dovuta e non versata ai sensi dell'art. 6, comma 3, del presente regolamento, mediante avviso di accertamento recante la liquidazione dell'imposta dovuta, delle relative sanzioni e degli interessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge da

notificarsi a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successive a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento dell'imposta.

4. La notificazione dell'avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole previste dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero dai messi notificatori comunali, incaricati ai sensi dell'articolo 1, comma 158 e seguenti, della legge n. 296 del 2006.

Articolo 8

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471-472-473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n.471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n.472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €500,00 per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
4. Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 3, è disciplinato dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689.

Articolo 9

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al DPR 29 settembre 1973, n.602, e successive modificazioni.

Articolo 10

Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere chiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento, ai fini della preventiva autorizzazione.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci/00.

Articolo 11
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.

Articolo 12
Funzionario responsabile dell'imposta


1. Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è il Responsabile del Servizio Commercio del Comune di Lesina.
2. Il Funzionario Responsabile del Settore provvede alle attività connesse alla gestione del tributo e predispone i conseguenti atti.

Articolo 13
Decorrenza dell'applicazione dell'imposta

1. L'applicazione dell'imposta di soggiorno decorre a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento e comunque non prima del 1° gennaio 2012.

Articolo 14
Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012.
2. Eventuali adeguamenti e altre modifiche di carattere tecnico non sostanziale, sono demandate alla competenza alla Giunta Comunale ed al responsabile del servizio interessato.



Comune di Lesina
Provincia di Foggia

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

N. 49 Data 18/12/2023	Parere su proposta di Consiglio Comunale, avente a oggetto "Modifica regolamento comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno"
--------------------------	--

Il sottoscritto Dott. Savino Prencipe revisore dei conti del Comune di Lesina, nominato per il triennio 2022/2025 con delibera di Consiglio Comunale n.03 del 24/03/2022, al fine di rendere concreta la collaborazione con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall'art. 239, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Acquisita la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto "Modifica regolamento comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno."

Esaminata attentamente, in ogni sua componente, la suddetta proposta di Consiglio Comunale ed in particolare la modifica del regolamento tassa di soggiorno allegato A;

Viste le modifiche riportate nella proposta e precisamente:

- Istituzione e presupposto dell'imposta – punto 3 modificando il periodo dell'imposta prevedendo l'applicazione dell'imposta per tutto l'anno solare;
- art. 4 - "Esenzioni" aggiungendo il comma 4 "i portatori di handicap regolarmente riconosciuti dalle commissioni mediche provinciali quali portatori di handicap e beneficiari dell'indennità di accompagnamento e un loro accompagnatore;"

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49 del citato D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione ha espresso pareri favorevoli relativamente alla regolarità tecnica e contabile il Responsabile del Settore Economico-Finanziario nella persona della Dott.ssa Ida Fiscante;

Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità,

Visto l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, tutto ciò premesso, il sottoscritto

Esprime parere favorevole alla proposta di Consiglio, avente ad oggetto "Modifica regolamento comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno"

Letto, approvato e sottoscritto.

**L'ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO FINANZIARIA
Dott. Savino Prencipe**

PUNTO 4

REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO: MODIFICHE

Preso atto che, con delibera di Consiglio Comunale n.66 del 29.11.2011 è stato approvato il regolamento della tassa di soggiorno;

che Il relativo gettito di detta imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

Visto l'art. 4, comma 7 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, che da facoltà ai comuni di istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno a necessità di garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese, nonché parimenti di mantenere le condizioni finanziarie atte a garantire i servizi essenziali erogati dal Comune alla cittadinanza e in prospettiva favorire lo sviluppo dell'economia locale attraverso interventi di sostegno all'offerta turistica.

Si chiede di deliberare per:

1. di modificare il regolamento dell'imposta di soggiorno a far data dal 01 gennaio 2024.
2. di approvare la seguente modifica al «Regolamento comunale per la disciplina della imposta di soggiorno»:
 - Istituzione e presupposto dell'imposta – punto 3 modificando il periodo dell'imposta prevedendo l'applicazione dell'imposta per tutto l'anno solare;
 - art. 4 - "Esenzioni" aggiungendo il comma 4 "i portatori di handicap regolarmente riconosciuti dalle commissioni mediche provinciali quali portatori di handicap e beneficiari dell'indennità di accompagnamento e un loro accompagnatore;"
3. di dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 4, comma 7 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, le modifiche dell'imposta di soggiorno istituita e disciplinata nel suddetto regolamento si applicheranno dal giorno 01/01/2024.
5. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico dando efficacia alla presente deliberazione;

grazie